



COMUNE DI CESENA

SETTORE INFRASTRUTTURE e MOBILITÀ
SERVIZIO MOBILITÀ
Piazza del Popolo 1 - 47023 CESENA (FC)

Tel. 0547/356 451
Fax 0547/356 396
e-mail: mobilita@comune.cesena.fc.it

P.G.N.68097/331

Cesena, 4 ottobre 2012

Oggetto: ordinanza sindacale sui LIMITI TEMPORANEI della CIRCOLAZIONE per la qualità dell'aria,
- **nelle giornate da lunedì a venerdì,**
dal 1° ottobre al 30 novembre 2012 e dal 7 gennaio al 31 marzo 2013,
- **la prima domenica dei mesi di ottobre, novembre 2012, febbraio e marzo 2013,**
(ad integrazione e totale sostituzione dell'ordinanza PGN66568/331 del 2012).

IL SINDACO

Preso atto:

- dell' "ACCORDO di PROGRAMMA sulla QUALITÀ dell'ARIA 2012-2015" "per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.LGS. n. 155 del 13/08/2010"; siglato tra la **Regione Emilia Romagna, le Province e i Comuni superiori a 50.000 abitanti**; dove, tra l'altro, si prevedono limitazioni alla circolazione privata a motore nel periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo 2013 ai fini di ridurre i fattori di inquinamento dell'aria determinati dal traffico;
- richiamati integralmente le premesse, valutazioni ed obiettivi indicati nel suddetto "Accordo di Programma";
- che a seguito degli interventi di limitazione della mobilità privata a motore attuati negli anni precedenti si sono determinati delle riduzioni dei fattori di inquinamento, ma che la qualità dell'aria ha ancora condizioni avverse alla salute in particolare nella zona della pianura padana;

Premesso:

- che l'art. 32 della Legge 23/12/1978, N. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" prevede in capo al Sindaco la competenza all'emanazione di ordinanze di carattere contingente ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa al territorio comunale;
- che il D.G.R. 15/05/2001, N. 804 - recante "Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, N. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" - stabilisce, tra l'altro, i provvedimenti da assumere in occasione di episodi acuti di inquinamento atmosferico da PM10, tra i quali, nell'ambito delle azioni volte a limitare i danni alla popolazione, la limitazione della circolazione dei mezzi di trasporto privato e la limitazione all'utilizzo di particolari combustibili;
- che, con decreto ministeriale del 02/04/2002, N. 60 recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio", sono stati stabiliti, fra l'altro, i valori limite e le soglie di allarme ai sensi del decreto legislativo 1999, N. 352;
- che con decreto ministeriale del 01/10/2002, N. 261 "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria-ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4/08/1999 n. 351, sono state emanate le direttive tecniche sulla cui base le Regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure per valutare preliminarmente la qualità dell'aria-ambiente ed individuare le zone del proprio territorio con determinati livelli di inquinamento, nonché i criteri per l'elaborazione dei piani e programmi per il regolamento dei valori limite nelle zone suddette;
- che dai dati di qualità dell'aria rilevati dall'ARPA si evince un'elevata criticità costituita dal particolato fine di PM10 con un numero di superamenti del valore medio giornaliero superiore a quanto richiesto dalla normativa europea per l'anno 2006 e 2007 (50 ug/mc da non superare per 35 giorni all'anno), e con valori medi annui superiori al valore limite di 40 ug/mc;

Considerato inoltre:

- che i recenti studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) hanno stimato il rilevante impatto delle polveri sospese (PM10) sulla salute dei cittadini in termini percentuali di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e per disturbi cardiovascolari ed attacchi acuti di asma nei bambini;
- che per quanto riguarda il traffico, questo è responsabile a livello regionale di circa il 60% delle emissioni di ossidi di azoto e di una quota analoga di componenti organici volatili. Nelle aree urbane tale quota può salire fino a oltre il 70% per entrambi gli inquinanti. In tale aree, inoltre, il traffico è responsabile di oltre il 90% delle emissioni di monossido di carbonio e benzene, e del 45-50% delle emissioni di PM10 primario, oltre a rappresentare in Regione circa il 27% delle emissioni di anidride carbonica, il principale gas ad effetto serra;
- che per quanto riguarda la media giornaliera del Pm10, nelle stagioni dell'autunno-inverno degli ultimi 11 anni si è superato per diversi giorni, anche consecutivi, sia il valore limite di confronto di 50 ug/mc in vigore dal 1° gennaio 2005, sia i valori limite aumentati del margine di tolleranza validi negli anni intermedi (55 ug/mc nel 2004, 60 ug/mc nel 2003, 65 ug/mc nel 2002 e 70 ug/mc nel 2001);
- che nel periodo gennaio-marzo 2002 si è dovuto intervenire, nella città di Cesena ed in gran parte del territorio delle Regioni del centro-nord, con provvedimenti di urgenza, a limitare la circolazione dei veicoli privati a motori, in diversi periodi, forme e modalità;
- che, successivamente, si è proceduto a limitare la circolazione a targhe alterne nelle giornate di giovedì e domenica (autunno-

inverno 2002-03) e del giovedì (autunno-inverno 2003-04 e 2004-05), e dei veicoli “pre-euro e euro-1” (autunno-inverno dal 2005 al 2011), su tutti i Comuni della Regione con più di 50.000 abitanti in attuazione rispettivamente del:

- “Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2002 N. 204, sull’Accordo di programma sulla qualità dell’aria “per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60”;
 - “Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04/08/2003 N. 215 sull’Approvazione Accordo di programma sulla qualità dell’aria per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60”;
 - “Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 20/10/2004 N. 263 sull’Approvazione Accordo di programma sulla qualità dell’aria per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60”;
 - “Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 18/10/2005 N. 276 sull’Approvazione Accordo di programma sulla qualità dell’aria per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60”;
 - Accordo di programma del 31/07/2006 - sottoscritto da regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.00 abitanti - sulla qualità dell’aria per il triennio 2006-2009 finalizzato in particolare “alla gestione ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 che ha definito gli impegni delle parti fino all’approvazione, da parte delle Province, dei piani di tutela e risanamento della qualità dell’aria”;
- che le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno firmato un documento di accordo generale in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento atmosferico in occasione di un apposito incontro tenutosi a Torino il 28/10/05 e che in data 07/02/07 è stato sottoscritto l’accordo tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
- che, in attuazione dei provvedimenti sopra citati di limitazione della circolazione si è riscontrato una diminuzione dei flussi di traffico e dati alterni sulla diminuzione dei fattori inquinanti, che richiederebbero interventi strutturali anche di maggiore rilevanza ed impatto;
- che l’opinione pubblica, ampiamente informata sulle finalità ed organizzazione dei limiti di circolazione nei mesi invernali, ha mostrato un corretto e responsabile comportamento nel rispettare i limiti di circolazione pur con i disagi creati, predisponendo una diversa organizzazione dei tempi e delle modalità di movimento nel centro cittadino;
- che occorre aumentare progressivamente la partecipazione e collaborazione dei cittadini ad una diversa mobilità generale e gestione personale del movimento dei singoli, con minor spreco di mezzi, tempi, consumi e spese (ad esempio l’attuale abitudine di una sola persona per veicolo);

Ravvisato:

- che nei prossimi mesi invernali, con un maggiore uso dei veicoli a motore, delle emissioni da riscaldamento e delle fabbriche, si possono riprodurre i livelli di superamento dei limiti dei fattori inquinanti;
- che tali provvedimenti di sistematica limitazione del traffico privato risultano più efficaci se condivisi tra più comuni ossia sull’intera Regione ed in tutte le aree urbane di maggiore congestione del traffico e densità abitativa;

Preso, infine, atto:

- delle indicazioni dell’Assessorato all’Ambiente che in ottemperanza al sopra citato decreto regionale ha fornito gli elementi dell’istituzione delle limitazioni alla circolazione per i **veicoli privati a motore nel centro storico di Cesena nei giorni:**

- **dal 1° ottobre al 30 novembre 2012**
- **dal 7 gennaio al 31 marzo 2013**
- **la prima domenica dei mesi di ottobre, novembre 2012, febbraio e marzo 2013,**

indicando, tra l’altro, le relative DEROGHE, come riportato nella presente ordinanza;

- che con precedente ordinanza 66568/331 del 01/10/2012 (ordinanza con data 28/12/2012), il Sindaco a già firmato l’istituzione della limitazione alla circolazione dal lunedì al venerdì nei mesi sopra indicati e con il presente atto si integra la stessa ordinanza per le stesse limitazioni al traffico nella prima domenica dei mesi di ottobre, novembre 2012, febbraio e marzo 2013, sostituendo al integralmente per avere un unico atto ed informazione agli utenti;
- Richiamate le ordinanze di cui al PGN 81282/331 del 22/12/2010 (integrata dalla ordinanza di cui al PGN 9564/331 del 14/02/2011) che, con le stesse finalità e modalità del presente atto, hanno istituito limiti alla circolazione privata a motore nel periodo gennaio-marzo 2011;

Ai sensi degli art. 1, 5, 6, 7 e 13 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

che, per le motivazioni citate in premessa, siano disposti i seguenti divieti della circolazione:

1. sia ISTITUITO, nel **CENTRO STORICO di CESENA**” come individuato graficamente nell’allegata **PLANIMETRIA** ed indicato dalla segnaletica in loco
il **DIVIETO di CIRCOLAZIONE per TUTTI i VEICOLI a MOTORE:**
 - **dalle ore 08,30 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì compresi nei due periodi dal:**
 - **dal 1° ottobre al 30 novembre 2012,**
 - **dal 7 gennaio al 31 marzo 2013,**
 - **la prima domenica dei mesi di ottobre, novembre 2012, e febbraio, marzo 2013,**
2. il divieto di circolazione sull’intera area di cui al precedente punto “1”, deve essere installato nelle seguenti strade di ingresso al centro storico di Cesena (vedere **planimetria allegata**):
 - I. Piazza del Popolo all’intersezione con Via Mazzoni

- II. Via Mura Porta Fiume all'intersezione con Via IX Febbraio
 - III. Via Battisti all'intersezione con Via Martiri della Libertà
 - IV. P.tta Porta Trova all'intersezione con Via Mulini
 - V. Via Romagnoli all'intersezione con Viale Finali
 - VI. Corso Sozzi all'intersezione con Viale Finali
 - VII. Via Braschi all'intersezione con Viale Carducci
 - VIII. Via Serraglio all'intersezione con Viale Carducci
 - IX. Corso Comandini all'intersezione con Viale Carducci
 - X. Via Manfredi all'intersezione con Via P.V. da Sarsina
 - XI. Via Quattordici all'intersezione con Via Cavallotti;
3. sono **ESCLUSI** dai limiti di circolazione di cui al **precedente punto 1**, i seguenti veicoli:
- veicoli con alimentazione a benzina "Euro 4" comunque immatricolati **DOPO** il 01/01/2006 o conformi alla direttiva 98/69 CE-B e successive;
 - veicoli con alimentazione diesel comunque immatricolati **DOPO** il 01/01/2006 ovvero dotati di filtri antiparticolato dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione;
 - motocicli e ciclomotori "Euro 3" comunque immatricolati **DOPO** il 01/01/2006 ovvero conformi alla direttiva 2002/51 CE fase B;
 - veicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) per i veicoli omologati a 4 o più posti ovvero sul percorso indicato nel contrassegno rilasciato dal Servizio Mobilità per il tragitto dalle residenze dei tre trasportati al luogo del lavoro (percorso assegnato casa-lavoro);
 - veicoli con almeno due persone a bordo (car-pooling) per i veicoli omologati a 2 posti ovvero sul percorso indicato nel contrassegno rilasciato dal Servizio Mobilità per il tragitto dalle residenze dei due trasportati al luogo del lavoro (percorso assegnato casa-lavoro);
 - veicoli con autorizzazione rilasciata dal "mobility manager" aziendale (specificatamente istituito), di cui al D.M. 27 marzo 1998;
 - veicoli condivisi (car-sharing) o a noleggio con contratto;
 - veicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
 - veicoli funzionanti a METANO, GPL o a diesel biologico (i veicoli con quest'ultima tipologia di carburante devono attestare l'acquisto di tale carburante con autocertificazione);
3. **inoltre sono disposte le DEROGHE** ai limiti di circolazione di cui al precedente punto 1, i seguenti veicoli:
- a. veicoli dei servizi di **emergenza e di soccorso** (compreso quello stradale), delle Forze dell'Ordine, Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria o appartenenti ad istituti di vigilanza o utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari ed Ufficiali di riscossione tributaria;
 - b. *veicoli dei taxi, servizio a noleggio con conducente e senza conducente, autobus di linea del trasporto pubblico e turistici e che effettuano servizi di trasporto scolastico;*
 - c. veicoli di proprietà degli Enti Pubblici, delle Aziende Ausl, Arpa, Atr, Start, Hera, Telecom, Enel, Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone ed in servizio pubblico o appartenenti ad Aziende o ai concessionari delle Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali di emergenza e di soccorso;
 - d. *veicoli destinati esclusivamente al trasporto merci con limite di carico 3,5t e, comunque, i veicoli destinati al trasporto di farmaci, merci ed attrezzature per ospedali, raccolta postale o assimilati, merce per gli edicolanti o di prodotti alimentari o di fioristi esclusivamente per la consegna dei propri prodotti alla clientela come attestato dall'ente o dalla ditta che esercita il servizio purchè omologati EURO 3 (immatricolati dal 1° gennaio 2001 o conformi alla direttiva 98/69 CE e successive) o EURO 4;*
 - e. veicoli a servizio di **persone soggiornanti presso alberghi** situati nell'area delimitata, esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo;
 - f. *veicoli di **carri funebri e veicoli al seguito**, e veicoli per **matrimoni e cortei nuziali**;*
 - g. veicoli a servizio di **persone invalide** provvisti di "contrassegno handicap" o utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili** per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione sanitaria, e di **donatori ed assistenti volontari AVIS** muniti di certificazione;
 - h. *veicoli per esigenze di servizi medici ed assistenziali ovvero:*
 - **trasporto di farmaci**, prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
 - di **medici e veterinari** in visita urgente muniti di contrassegno rilasciato dall'ordine dei medici di cui alla disciplina della ZTL;
 - di **assistenti domiciliari ed associazioni socio-sanitarie** che prestano servizio a singoli o per strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione rilasciata dalla struttura che presta il servizio;
 - per **l'assistenza privata presso abitazioni** sul percorso tra l'abitazione della persona che presta assistenza e il sito dell'assistito, muniti di autocertificazione da parte di chi effettua l'assistenza;
 - i. veicoli di **aziende di pronto intervento** che effettuano interventi operativi (presentando specifica licenza agli Agenti addetti al controllo), su impianti di:
 - termosanitari e condizionamento;
 - elettrici;

- ascensori e montacarichi;
 - informatici;
 - antifurto;
 - frigoriferi;
 - caldaie;
 - antincendio;
- j. *veicoli di lavoratori:*
- operatori in **servizio di reperibilità** muniti di specifica certificazione del datore di lavoro, o di "cartellino" di servizio di reperibilità del proprio ente;
 - giornalisti e fotografi impegnati nell'attività giornalistica con certificazione rilasciata dal caporedattore o responsabile della testata giornalistica da presentare all'eventuale controllo delle Forze dell'Ordine;
- k. veicoli al servizio dell'**organizzazione delle manifestazioni** regolarmente autorizzate (presentando specifica autorizzazione della manifestazione agli Agenti addetti al controllo);
- l. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'**accompagnamento degli alunni di asili nido (o per esigenze di allattamento), alle scuole materne e alle scuole elementari**, muniti di attestato di frequenza (o riferimento dell'allattamento della madre), indicante inoltre l'orario di entrata/uscita rilasciato dalla Direzione dell'Istituto, limitatamente a 30 minuti prima e dopo l'orario indicato dall'attestazione;
- m. veicoli di **interesse storico e collezionistico** di cui all'art. 60 del Codice della Strada;
- n. *veicoli dei residenti all'interno dell'area limitata al traffico di cui al precedente punto 1;*
- o. veicoli per richieste di **comprovata necessità** con specifici contrassegni rilasciato dal Comandante della Polizia Municipale o dal Mobility Manager del Comune (Servizio Mobilità) allegati alla presente ordinanza.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti. L'uso improprio del contrassegno o certificazione indicati ai precedenti punti comporta il loro ritiro.

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.L.vo 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione;

Che l'ufficio **il Reparto Segnaletica** provveda all'esecuzione del presente atto con la segnaletica installata, data la particolarità e specificità dell'ordinanza, su appositi pannelli 70x100 cm. e con eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili;

Il personale della Polizia Municipale sia incaricato di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da parte degli utenti della strada e l'inosservanza delle prescrizioni del presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e sia portato a conoscenza di:

- Prefetto di Forlì-Cesena;
- Vicequestore di Cesena;
- Comando dei Carabinieri di Cesena;
- Comando della Polizia Stradale di Cesena;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando della Polizia Municipale di Cesena;
- Presidente Regione Emilia Romagna;
- Presidente Provincia di Forlì-Cesena;
- Ufficio Stampa del Comune di Cesena;
- Ufficio Stampa della Regione Emilia Romagna;
- Coordinatore Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Cesena;
- Dirigente del Servizio ARPA di Forlì-Cesena;
- Presidente ATR;
- Presidente START;
- Presidente Romagna Acqua;
- Presidente HERA SpA;
- Direzione locale Enel;
- Direzione locale Telecom;
- Sindaci del comprensorio cesenate: Gambettola, Longiano, Montiano, di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Marcato Saraceno, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo.;
- Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;
- Associazioni di Categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti, Cia, Acli Terra, Confcooperative di Forlì, Assoc. Esportatori Cesena, Uimec Uil, Lega Cooperative.

Il Sindaco: Paolo Lucchi